



VITO PACE
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 5820

Racc. n. 2252 ---

----- STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA -----

----- "Centro servizi al volontariato per la Basilicata", -----

----- in breve "CSV Basilicata" -----

----- Art. 1 -----

----- Costituzione e finalità -----

1. E' costituita, con sede legale in Potenza, l'Associazione "Centro servizi al volontariato per la Basilicata" in breve "CSV Basilicata". -----

2. Il CSV Basilicata è un'Associazione senza fini di lucro, che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico ed ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato in Basilicata. -----

3. Ciò l'Associazione persegue anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e le altre espressioni della Società civile, stimolando in ogni possibile forma la cittadinanza attiva e la Cultura della Partecipazione e della Solidarietà senza distinzione alcuna, e proponendosi in particolare la specifica finalità di sviluppare le funzioni e le attività di Centro di servizio al Volontariato per la Basilicata ai sensi dell'art. 15 della Legge 266/91, ed in conformità alle prescrizioni attuative, di cui in particolare al D.M. 8 ottobre 1997 ed eventuali successive modificazioni. -----

4. Per il suo funzionamento il CSV Basilicata si avvale



dell'impegno volontario delle Associazioni fondatrici e delle relative Associazioni aderenti nonché dell'apporto spontaneo delle persone fisiche che ne condividano finalità e modalità di intervento. -----

----- Art. 2 -----

----- Attività -----

1. Il CSV Basilicata nel perseguimento degli scopi sopra indicati, tende a realizzare con l'attività sua propria o promuovendo l'attività di terzi, enti pubblici, imprese e soggetti singoli, le finalità di volta in volta individuate nei propri programmi di attività ed in particolare nei programmi sottoposti al Comitato di gestione del Fondo speciale di cui alla Legge 266/91 per la Basilicata ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. -

2. Il CSV Basilicata intende promuovere e consolidare rapporti sempre più ravvicinati con gli enti locali e gli altri enti a finalità sociale della Regione, sia per reperire risorse e facilitare, con la stipula di apposite convenzioni, proficue relazioni operative tra le organizzazioni di volontariato e detti enti, sia per sollecitare una sempre più efficiente erogazione di servizi alla collettività di cui essi sono espressione. -----

3. A tali fini, il CSV Basilicata può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di ogni struttura, privata o pubblica che riterrà idonea allo scopo privilegiando in tal

senso le organizzazioni appartenenti al mondo del volontariato e del non profit, e puntando in particolare a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca, sia pubbliche che private. -----

4. In particolare il CSV Basilicata, garantendo pari condizioni di accesso e di beneficio a tutti i potenziali utenti delle attività, iniziative e servizi propri, ed escludendo qualsiasi discriminazione, ideologica, razziale, religiosa, culturale, economica o di ogni altra natura, potrà: -----

a) promuovere, organizzare e realizzare strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte di organizzazioni e soggetti singoli; -----

b) offrire assistenza e consulenza per la programmazione e lo svolgimento di specifiche attività di volontariato; -----

c) fornire consulenza ed assistenza nel campo giuridico, fiscale, nella ricerca di fondi e nell'organizzazione e gestione di relazioni esterne; -----

d) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato; -----

e) attuare studi e ricerche; -----

f) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore; -----

g) fornire servizi attinenti al volontariato agli enti locali



ed alle Istituzioni pubbliche tramite convenzioni dirette, o coordinando convenzioni di più associazioni di volontariato; -
h) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione; -----

i) contribuire al finanziamento, sulla base di fondi appositamente ricevuti o individuati, anche diversi da quelli provenienti dal fondo speciale, di progetti proposti da organizzazioni di volontariato aventi sede nella regione, da realizzarsi singolarmente o in forma associata o coordinata, in Basilicata o in località e circostanze di notevole rilievo sociale; -----

j) svolgere ogni altra attività necessaria per la realizzazione dei fini statutari. -----

5. Il CSV Basilicata potrà svolgere i propri servizi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo gratuito ovvero con partecipazione a spese, in particolare, nel caso di servizi da prestarsi ad utenza plurima all'interno della singola associazione. -----

6. Potrà altresì stipulare, per la prestazione dei servizi, convenzioni a titolo oneroso o gratuito con organizzazioni di volontariato, enti pubblici privati, altri centri di Servizio e singoli operatori. -----

7. Per il conseguimento delle finalità statutarie e lo sviluppo delle attività conseguenti, il CSV Basilicata potrà co-

costituire ulteriori Associazioni, aderire ad Associazioni, costituire o partecipare a consorzi, purchè in ogni caso senza fini di lucro. -----

9. In particolare il CSV Basilicata potrà promuovere, partecipare e contribuire al rafforzamento di iniziative di coordinamento e di sviluppo di attività congiunte e comuni ai Centri di servizio per il volontariato operanti sul territorio nazionale. -----

----- Art. 3 -----

Attività su base regionale e su base provinciale tramite Delegazioni provinciali -----

1. Il CSV Basilicata evidenzierà nel programma di attività annuale o pluriennale da sottoporre al Comitato di gestione l'ambito delle attività che, attesa la natura sinergica, potrà più proficuamente sviluppare in modo armonioso a livello regionale e le attività che, avendo vocazione precipuamente locale ed essendo più proficuamente sviluppabili sul piano provinciale, possono in particolare essere realizzate direttamente attraverso le Delegazioni provinciali, costituite con delibera del proprio Consiglio Direttivo. -----

2. Dette Delegazioni provinciali aventi sede nella provincia di Potenza, anche in località diversa dalla sede legale del Centro, e nella provincia di Matera, assicurano nella propria sede l'attività di uno Sportello a cui potranno indirizzarsi tutte le Associazioni di volontariato e gli interessati a



promuovere cittadinanza attiva ed azioni tendenti in particolare alla creazione di nuove associazioni di volontariato. ---

3. Nel programma di attività e nel bilancio preventivo sottoposto all'Assemblea del CSV Basilicata, in relazione al complesso delle attività da realizzare, alla valutazione delle risorse da destinare a ciascun ambito territoriale, si dovrà tener conto del peso demografico e della presenza delle Associazioni di Volontariato negli ambiti provinciali. Detto criterio regolerà anche l'assegnazione delle risorse alle delegazioni provinciali per le attività da prestarsi, esclusivamente nell'ambito del territorio di riferimento oltre che per l'apertura e il funzionamento delle delegazioni. -----

4. Nel programma di attività e nel bilancio preventivo dovrà essere previsto in particolare l'ambito delle attività da prestarsi a livello regionale, anche appoggiandosi alle Delegazioni provinciali, per tutte le necessità di ausilio strumentale, e delle attività da prestarsi precipuamente tramite le Delegazioni provinciali, assegnando a queste ultime per la realizzazione di tali attività e la predisposizione dei beni strumentali per la realizzazione delle stesse e, in particolare, per l'apertura dello Sportello per le attività di volontariato, una dotazione di fondi secondo i criteri sopra enunciati. -----

5. A ciascuna Delegazione provinciale sarà preposto un Coordinatore, nominato dall'Assemblea dell'Associazione CSV Basi-

licata come appresso specificato, che avrà le opportune deleghe per la conduzione dell'attività propria della Delegazione provinciale e la gestione delle dotazioni finanziarie previste per l'attività di ciascuna Delegazione. -----

6. La conduzione delle attività a vocazione regionale decisa dal Consiglio Direttivo sarà affidata alla Direzione dell'Associazione. -----

----- Art. 4 -----

----- Reti Territoriali del Volontariato -----

1. Negli ambiti territoriali definiti dal Piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata, il CSV Basilicata promuove la costituzione di altrettanti Reti Territoriali del volontariato, cui possono aderire le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 e successive modificazioni aventi la propria sede legale nell'ambito territoriale di rispettiva appartenenza, iscritte e non iscritte al registro Regionale del volontariato. -----

2. Le Reti Territoriali eleggono, a norma del successivo art. 5 comma 4 le associazioni di loro rappresentanza all'interno dell'assemblea del CSV Basilicata. -----

3. Le stesse reti si riuniscono di regola due volte all'anno anche per esprimere pareri d'ordine consultivo sulle esigenze, sia presenti che in itinere, delle organizzazioni di volontariato, anche in riferimento alla promozione del volontariato nel rispettivo ambito territoriale. -----



4. Essi sono, allo stesso titolo, abilitati a fornire indicazioni all'associazione CSV Basilicata in relazione alla programmazione e realizzazione dei servizi in generale del Centro, ivi compresi quelli a vocazione regionale. -----

----- Art. 5 -----

----- I Soci -----

1. L'Associazione CSV Basilicata si compone al massimo di n. 75 (settantacinque) componenti, che costituiscono i soci effettivi dell'Assemblea. -----

2. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni non riconosciute e le cooperative sociali, già componenti delle associazioni fondatrici POLIS CESVIT e Volontariato Materano, sono per tale titolo socie di diritto dell'Associazione CSV Basilicata e fanno parte dell'Assemblea a titolo permanente. -----

3. Le stesse aderiscono all'Associazione CSV Basilicata nel numero di 20 (venti) per l'ambito provinciale del potentino e di 10 (dieci) per l'ambito provinciale del materano. -----

4. Le altre O.d.V. (Organizzazioni di Volontariato) sono elette, nel complessivo numero di 45 (quarantacinque), dalle assemblee delle Reti Territoriali del volontariato, secondo procedure previste con regolamento dell'Associazione CSV Basilicata. -----

5. A ciascun ambito territoriale è assegnato un numero massimo di O.d.V. aderenti al CSV Basilicata, proporzionale alla

rispettiva composizione demografica. -----

6. L'eventuale variazione, in seno al Piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata, della configurazione degli ambiti territoriali di cui sopra, abiliterà l'Assemblea dell'Associazione CSV Basilicata ad apportare, con propria deliberazione, ogni conseguente modifica. -----

7. L'Assemblea dell'Associazione CSV Basilicata si compone delle associazioni di cui al comma 3, che vi partecipano, con delega irrevocabile, a mezzo di rappresentante a tal fine prescelto dall'organo competente secondo lo statuto dell'associazione di rispettiva appartenenza, e svolge già in tale formazione le sue piene funzioni, salva l'adesione delle altre associazioni a norma del comma 4, che vi partecipano secondo quanto stabilito nel regolamento dell'Associazione CSV Basilicata. -----

8. L'Assemblea dura in carica quattro anni. -----

9. In sede di rinnovo quadriennale dell'Assemblea, ferma restando la componente stabile, rappresentata dalle associazioni di cui al comma 3, le altre 45 (quarantacinque) O.d.V. componenti dovranno essere designate dalle assemblee d'ambito a norma del comma 4, nel termine massimo di giorni 30 (trenta) prima della scadenza del mandato dell'Assemblea uscente. -----

10. Alla scadenza del quadriennio l'organo si riterrà comunque perfezionato ed integrato nella pienezza dei suoi poteri,



quale che sia il numero delle C.d.V. designate nel termine di cui al comma precedente. -----

11. Il rapporto associativo si estingue per recesso dell'Associazione componente, cessazione delle attività e/o delle finalità statutarie della stessa, assenza non formalmente giustificata del suo rappresentante dalle Assemblee del CSV per tre riunioni consecutive, o per gravi motivi accertati dal Consiglio Direttivo e, su denuncia di questo, confermati con deliberazione di esclusione del socio alla prima Assemblea utile successiva. -----

12. Con il definitivo riconoscimento a norma di regolamento delle Reti, il socio cessato sarà sostituito ai sensi dell'art. 5 comma 4 da apposita assemblea della Rete delle organizzazioni di volontariato appartenenti all'ambito territoriale nel quale il socio decaduto aveva sede legale. -----

----- **Art. 6** -----

----- **Organi associativi** -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente del Consiglio direttivo; -----

d) il Collegio dei revisori; -----

e) il Collegio dei garanti; -----

2. Le cariche elettive ed esecutive dello Stato, della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, del-

le Circoscrizioni e dei loro rispettivi Enti Strumentali, oltre che di eventuali loro forme consorziali sono incompatibili con gli incarichi negli Organi Sociali di cui ai punti b), c), d), e).

3. Il Presidente può delegare i propri poteri ai seguenti soggetti:

- a) Direttore e gli eventuali Vice direttori;
- b) Coordinatori delle Delegazioni provinciali;
- c) Comitati tecnici deliberativi creati dal Consiglio direttivo;
- d) Procuratori speciali.

4. La delega deve in ogni caso afferire alle competenze proprie del soggetto delegati.

5. Sono organi consultivi dell'Associazione e delle Delegazioni:

- a) le Reti Territoriali del Volontariato, per quanto nella loro specifica competenza di cui all'art. 4;
- b) i Comitati tecnici e scientifici istituiti dal Consiglio direttivo.

Art. 7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del CSV Basilicata ed è composta dagli Associati a norma dell'art. 5 comma 7.

2. La partecipazione dei rappresentanti degli Associati ha carattere di permanenza, fatte salve le clausole di cessazio-



ne del vincolo di rappresentanza che si rinviano al regolamento dell'Associazione CSV Basilicata. -----

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal vicepresidente del Consiglio Direttivo più anziano per età anagrafica. -----

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'esercizio corrente, ed entro il mese di aprile del successivo esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, fatte salve eventuali intese con il competente Comitato di Gestione in ordine alle scadenze predette. -----

5. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

6. La partecipazione all'assemblea può avvenire anche a mezzo di delega ad altri associati, che non potranno in ogni caso cumulare più di 2 (due) deleghe. -----

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione quale che sia il numero dei partecipanti. -----

8. la stessa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi di specifiche maggioranze qualificate in appresso previste. -----

9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi, e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti. -----

10. L'Assemblea che abbia all'ordine del giorno una decisione per la quale sia richiesta una maggioranza rafforzata come in appresso previsto, e non possa deliberare per mancanza del numero di partecipanti previsto, deve essere convocata sullo stesso oggetto seduta stante dal Presidente, o da chi nella seduta in corso ne faccia eventualmente le veci. -----

11. L'Assemblea vota normalmente in modo palese per alzata di mano, tranne che per le deliberazioni attinenti a requisiti qualità e situazioni di stretto riferimento a persone determinate e quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti. -

12. L'assemblea ordinaria assume, con le maggioranze previste, le seguenti determinazioni: -----

a) valuta ed approva il programma generale delle attività del CSV Basilicata; -----

b) valuta ed approva il bilancio preventivo e consuntivo; ----

c) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvede alla loro nomina riservandone un terzo ai rappre-



sentanti delle Associazioni residenti in Provincia di Matera e due terzi ai rappresentanti delle Associazioni residenti in Provincia di Potenza, ovvero provvedendo alla loro nomina in contrasto con tale principio, a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto; -----

d) determina il numero dei componenti del Collegio dei Revisori e provvede alla loro nomina; -----

e) determina il numero dei componenti del Collegio dei garanti, e provvede alla loro nomina; -----

f) valuta e delibera sui requisiti di ammissione, sulle dimissioni e sulle proposte di decadenza degli associati preventivamente vagliati dal Consiglio Direttivo; -----

g) assume le deliberazioni relative all'incarico e alla remunerazione del Direttore e di eventuali vice direttori; -----

h) assume le deliberazioni relative alla incarico, allo status e alla remunerazione dei Coordinatori delle Delegazioni provinciali; -----

i) approva e modifica , su proposta del Consiglio direttivo, il Regolamento generale ed ogni altro regolamento; -----

j) su proposta del Consiglio Direttivo istituisce sul territorio regionale nuovi sportelli; -----

k) determina l'entità e le modalità di versamento delle quote associative; -----

l) valuta ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. -----

14) L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto su: -----

a) modifiche dello Statuto; -----

b) impugnazione delle delibere del Collegio dei garanti a norma dell'art. 12. -----

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo residuo patrimonio ai sensi dell'art. 17 deve essere in ogni caso adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

----- Art. 8 -----

----- Il Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e svolge ogni relativa funzione che non sia espressamente riservata alle competenze dell'Assemblea. -----

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di sei membri e massimo di dodici, nominati dall'Assemblea, e da un membro nominato dal Comitato di Gestione di cui al D.M. 8 ottobre 1997. -----

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione di insediamento nomina nel proprio seno il Presidente e uno o più Vicepresidenti. -----

4. Il Consiglio Direttivo opera tendenzialmente con la ricerca della maggiore collegialità decisionale possibile e in caso contrario delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che siano almeno la metà degli aventi diritto. -----



5. In caso di parità di voto prevale la determinazione suffragata dal voto del Presidente. -----

6. Il Consigliere non può delegare le proprie funzioni ad altri Componenti del Consiglio. -----

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno, e ogni volta che il Presidente o 1/3 (un terzo) dei suoi membri lo ritengano necessario. -----

8. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea. -----

9. Il Consiglio Direttivo può infine avvalersi della consulenza degli stessi Comitati tecnici sunnominati e/o di professionisti e imprese di servizi. -----

10. Il Consiglio Direttivo provvede in particolare alle funzioni che seguono: -----

a) predispone ed approva, su proposta del Direttore, il programma annuale di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ad esame ed approvazione dell'Assemblea; --

b) provvede, su proposta del Direttore, all'assunzione di personale dipendente determinandone inquadramento e remunerazione in conformità ai CC.NN.LL. nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, ed è competente ad adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare licenziamento compreso; -----

3) ratifica e/o modifica le deliberazioni adottate in via di urgenza dal Presidente; -----

4) nomina i consulenti, determinandone l'eventuale remunerazione, e istituisce i Comitati tecnici o scientifici determinandone gli eventuali gettoni di presenza; -----

5) promuove l'istituzione delle Reti Territoriali del Volontariato; -----

6) nomina e fissa la remunerazione dei Coordinatori delle Delegazioni Provinciali, e ne dispone la revoca; -----

7) nomina e fissa la remunerazione del Direttore dell'Associazione ed eventualmente di uno o più vice direttori, e ne dispone la revoca; -----

8) verifica la conformità alla disciplina di cui alla Legge 266/91 e successive modificazioni dello statuto delle O.d.V. che costituiscono le Reti Territoriali del volontariato ai fini del riconoscimento delle stesse; nomina la Commissione Elettorale Permanente al fine di coordinare le operazioni di elezione dei rappresentanti in seno all'Assemblea e vaglia i requisiti di ammissione delle O.d.V. elette dalle Reti territoriali secondo quanto previsto nel regolamento dell'Associazione CSV Basilicata, rappresentando all'Assemblea tutte le decisioni assunte per la successiva necessaria ratifica; -----

9) propone all'Assemblea con parere motivato la decadenza o l'espulsione di organizzazioni di volontariato associate per contrasto col presente statuto e con le finalità e modalità



operative poste a base della loro adesione all'Associazione. -

Adotta altresì provvedimenti disciplinari che dovessero rendersi necessari nei confronti dei soci; -----

j) propone all'Assemblea, su proposta del Coordinatore della Delegazione Provinciale interessata, l'attivazione di ulteriori sportelli sul territorio e nomina i relativi addetti, determinandone la remunerazione e provvedendo all'eventuale revoca. -----

11. Partecipano al Consiglio Direttivo, con funzione meramente consultiva, il Direttore dell'Associazione, che funge anche da segretario, tranne nel caso di delibere che lo riguardino direttamente o di delibere concernenti questioni ritenute riservate dallo stesso Consiglio Direttivo. -----

12. Alle stesse condizioni del Direttore, e per casi specifici, possono partecipare i Coordinatori delle Delegazioni Provinciali. -----

13. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni. -----

14. I Consiglieri che annualmente risultano assenti anche giustificati ai due terzi degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea decadono dall'incarico si provvederà alla sostituzione secondo la modalità previste dal regolamento per l'elezione. -----

15. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, qualunque sia

stata la temporalità della loro elezione decadono alla fine del mandato. -----

16. Nel caso un componente del Consiglio Direttivo non sia più rappresentante dei Soci automaticamente decade da Consigliere. -----

17. Ai suoi componenti non spetta alcuna remunerazione od emolumento, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. -----

----- **Art. 9** -----

----- **Il Presidente del Consiglio Direttivo** -----

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può delegarla, per tempi ed oggetti limitati, ai Vicepresidenti, ad altri membri del Consiglio stesso. -----

2. Il Presidente esercita inoltre i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo e, quando concorrano ragioni di indilazionabile necessità, può decidere in via di urgenza nelle materie di competenza dello stesso Consiglio, ad esclusione dell'approvazione del programma annuale di attività e dei bilanci preventivo e consuntivo. -----

3. In tal caso dovrà proporre al Consiglio stesso, nella prima riunione utile successiva e in ogni caso non oltre 30 (trenta) giorni dalle determinazioni assunte, la ratifica del proprio provvedimento ai sensi del precedente articolo 8. ----



4. Il Presidente è sostituito, in tutti i casi di impedimento, dal Vicepresidente. -----

In caso di più Vicepresidenti è sostituito dal Vice presidente più anziano per età anagrafica o, in assenza e/o per impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo. -----

5. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi, salve le responsabilità interne all'Associazione, dell'impedimento del Presidente e/o degli altri sostituti nell'ordine sopra indicato. -----

6. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, escluso dal computo il mandato esercitato nel periodo transitorio. -----

----- Art. 10 -----

----- La Direzione -----

1. La Direzione è costituita dal Direttore del CSV e dai due Coordinatori delle delegazioni provinciali in funzione di Vice direttori, cui il Direttore può delegare funzioni ed attività. -----

2. Il Direttore è preposto alla gestione esecutiva dell'attività e delle direttive deliberate dagli organi di governo dell'associazione, all'uopo avvalendosi del personale dipendente e dei consulenti che vi sono impiegati. -----

3. Lo stesso provvede inoltre al coordinamento tra attività d'ambito regionale ed attività proprie delle Delegazioni

provinciali, massimizzando l'efficienza delle une e delle
altre in relazione ai bisogni del territorio e delle orga-
nizzazioni di volontariato ivi operanti. -----

6. Il Direttore può aprire, a firma congiunta o disgiunta col
Presidente o un Vicepresidente o un Vice direttore, conti di
deposito bancario, e movimentarli in base alle disposizioni
all'uopo emanate dal Consiglio direttivo. -----

7. Il Direttore predisporre i progetti di programma, di bilan-
cio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'e-
samina del Consiglio direttivo, nonché le proposte di assunzio-
ne di personale e/o di provvedimenti disciplinari avverso il
personale in servizio. -----

8. Lo stesso partecipa senza voto deliberativo alle riunioni
del Consiglio direttivo, che non trattino argomenti che lo
riguardino personalmente o che non siano dichiarate "riserva-
te" dallo stesso Consiglio Direttivo. -----

9. Partecipa infine alle sedute dell'Assemblea di cui assume,
salva determinazione contraria della stessa, la funzione di
segretario. -----

----- Art. 11 -----

----- Il Collegio dei Revisori dei Conti -----

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
amministrativo ed è formato da almeno tre membri effettivi,
di cui uno nominato dal Comitato di gestione di cui al D.M. 8
ottobre 1997, e da due supplenti. -----



2. La carica ha durata triennale. -----
3. Nella prima riunione utile il Collegio nomina il Presidente tra i componenti effettivi. -----
4. Il Collegio dei Revisori ha il compito almeno trimestralmente di: -----
 - a) controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili; -----
 - b) verificare la correttezza della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. -----
5. Lo stesso deve redigere la relazione tecnica in sede di presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo, relazione che deve essere trasmessa al competente Comitato di Gestione.
6. Deve inoltre segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo le anomalie gestionali che dovesse riscontrare in esecuzione del proprio ufficio, indicando formalmente allo stesso i rimedi atti ad eliminarle. -----
7. Il Collegio, infine, cura la tenuta del Libro delle Riunioni del Collegio e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. -----
8. I componenti del Collegio non hanno diritto a compenso, ma al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. -----
9. L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. -----

----- Art. 12 -----

----- Il Collegio dei Garanti -----

1. È nominato un Collegio dei Garanti, formato da tre a cinque membri, che assicurino indipendenza e serenità di giudizio oltre che competenza ed esperienza in materia di attività proprie delle organizzazioni di volontariato. -----
2. Il Collegio dei garanti è preposto alla soluzione delle controversie concernenti l'esercizio delle attività associative, i soci e i loro rapporti reciproci, i delegati dei soci in particolare per quanto attiene alla loro revoca, il Consiglio Direttivo e i suoi componenti, il Presidente o chi ne fa le veci, gli altri organi associativi. -----
3. La loro carica ha durata triennale. -----
4. Il Collegio dei garanti alla prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente. -----
5. Il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei Componenti e delibera a maggioranza dei presenti. -----
6. Sulle questioni proposte con istanza dei suindicati organi statutari, lo stesso delibera nei trenta giorni successivi sentiti i controinteressati e con le procedure ritenute caso per caso più idonee a garantire il contraddittorio e i diritti di parità di difesa. -----
7. Le delibere del Collegio dei garanti sono vincolanti per il Consiglio direttivo, che deve farle eseguire, salva la possibilità di impugnarle dinanzi all'Assemblea straordinaria



dei soci, che deciderà sulla controversia a titolo definitivo.

8. I membri del Collegio dei garanti non percepiscono compensi per la loro funzione, ma hanno titolo al solo rimborso delle spese sostenute per il suo svolgimento. -----

----- Art. 13 -----

----- I Comitati tecnici e scientifici -----

1. Il Consiglio Direttivo può costituire, prevedendone l'eventuale remunerazione, appositi Comitati tecnici di cui avvalersi per la stesura dei bandi e la valutazione delle proposte progettuali relative alla partecipazione di Associazioni di Volontariato, singole o associate, a selezioni concorsuali indette dal CSV per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative di particolare valenza. -----

2. La delibera di costituzione determinerà tempi e modalità operative di detti comitati. -----

3. Lo stesso Consiglio può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, aventi funzioni di studio e di progettazione di attività associative da sviluppare anche di concerto con altri Centri di servizio. -----

4. La delibera di costituzione determinerà gli ambiti ed oggetti di lavoro del comitato, i tempi di relativa realizzazione, l'eventuale remunerazione e/o rimborso spese dei suoi componenti. -----

----- Art. 14 -----

----- Patrimonio -----

1. Costituiscono patrimonio dell'Associazione, da evidenziare nell'apposita contabilità e nei bilanci consuntivi annuali, le quote associative corrisposte dagli Associati anche in base all'atto costitutivo e gli immobilizzi in beni strumentali e i fondi destinati allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nonché le eventuali riserve indicate in bilancio con il consenso del Comitato di gestione di cui al D.M. 8 ottobre 1997. -----

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio esistente al momento della delibera di scioglimento dovrà essere devoluto ad una analoga Associazione iscritta nell'apposito "Elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266" istituito presso la Regione Basilicata. -----

----- Art. 15 -----

----- Risorse finanziarie -----

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate, oltre che attraverso le quote degli associati determinate dall'Assemblea destinate, a norma dell'articolo precedente, all'acquisto di beni strumentali ovvero a riserve statutarie facenti parte del patrimonio associativo, dai fondi previsti dall'art. 15 della Legge 266/91 ed eventuali successive modificazioni per l'espletamento delle funzioni appositamente individuate anche a mente del D.M. 8 ottobre 1997. -----



2. L'Associazione potrà altresì ricevere donazioni, contributi e finanziamenti da parte di istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, nonché da altri enti pubblici e, senza pregiudizio per le proprie finalità, da parte di soggetti privati. -----

3. La stessa Associazione potrà utilizzare tali ultimi fondi, a propria discrezione, sia per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 15 della legge 266/91 sia, in tutto o in parte, per altre attività di volontariato purché compatibili con il presente Statuto. -----

----- Art. 16 -----

----- Bilanci preventivi e consuntivi -----

1. L'esercizio sociale annuale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. -----

2. In conformità alle disposizioni del D.M. 8 ottobre 1997, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, l'Associazione dovrà redigere a mezzo dei propri organi statutariamente competenti, oltre ad un programma di attività annuale, un bilancio preventivo che rappresenti lo stesso programma annuale in termini di mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per la sua realizzazione, e un bilancio consuntivo che riscontri, con riferimento agli stessi mezzi, l'attività effettivamente svolta. -----

3. Tutti gli organi statutariamente competenti dovranno predisporre, controllare ed approvare il programma e il bilancio

preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio sociale cui gli stessi si riferiscono, e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo fatte salve eventuali intese con il competente Comitato di Gestione in ordine alle scadenze predette. -----

----- Art. 17 -----

----- Scioglimento e liquidazione -----

1. In caso di revoca delle funzioni di Centro di servizio al Volontariato, l'Associazione potrà essere posta in liquidazione e successivamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria resa ai sensi dell'art. 21 Codice Civile. -----

2. Con la delibera di messa in liquidazione e di scioglimento sarà altresì indicata la destinazione del patrimonio residuo, da destinarsi in ogni caso ad Associazioni aventi finalità analoghe. -----

3. Ove non deliberi il suo scioglimento, l'Associazione potrà continuare a svolgere l'attività sua propria, o deliberare di svolgere attività nuove e diverse con esclusione dei finanziamenti di cui all'art. 15 della legge 266/1991. -----

Fotocrittito: -----

MARIO RAFFAELE SARLI -----

Vito Pace Notaio (segue sigillo) -----

in conformità al suo originale firmato nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 37 facciate per LA PARTE

AVIGLIANO, 3 GENNAIO 2008

11/01/08 Nota

